



*COMUNE DI ARCISATE*

*presenta*

*la guida del contribuente*  
*12° EDIZIONE*

*ANNO 2011*

## **Sommario delle pagine**

Sez. 1° - I rapporti con il cittadino

Sez. 2° - L'imposta comunale sugli immobili

Sez. 3° - La tassa rifiuti solidi urbani

Sez. 4° - La tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche

Sez. 5° - Affissioni e pubblicità

Sez. 6° - Le entrate patrimoniali – i servizi a domanda individuale

Sez. 7° - Le modalità di pagamento

Sez. 8° - I controlli e le sanzioni

## Sezione 1° - I rapporti con il cittadino

Nell'ambito di una sempre maggior trasparenza ed efficacia della propria attività si ritiene che l'informazione al cittadino sia elemento fondamentale.

Pertanto l'UFFICIO TRIBUTI E SERVIZIO ENTRATE è disponibile oltre che a ricevere le dichiarazioni, a fornire indicazioni, chiarimenti e notizie utili affinché il cittadino possa svolgere i propri adempimenti con facilità, seppur nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

A partire dall'anno 2001 sono operanti le disposizioni previste dallo Statuto del Contribuente (diritto di interpello, compensazione, avvisi ai contribuenti).

L'ufficio è a disposizione del pubblico tutte le mattine dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

In caso di verifica di provvedimenti di accertamento è preferibile contattare l'ufficio al fine di fissare un appuntamento. (tel. 0332 - 470124 / 0332 - 470370)

Si precisa inoltre che informazioni modelli e regolamenti sono disponibili sul sito Internet del Comune [www.comunearcisate.va.it](http://www.comunearcisate.va.it).

## Sezione 2° - L'imposta comunale sugli immobili

Nell'ambito delle entrate tributarie il gettito più rilevante è acquisito attraverso l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

A seguito di quanto previsto nel Dlgs. 446/97 il Comune ha approvato un regolamento per l'applicazione di quest'imposta. Vediamone ora i caratteri essenziali.

### **Chi sono i soggetti obbligati al pagamento dell'I.C.I. ?**

Il proprietario di immobile, ovvero chi ha il diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso anche se non residente nel territorio dello Stato. In caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento è il locatario.

**Il Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2008 ha approvato il Decreto Legge n. 93 concernente l'abolizione dell'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle seguenti categorie catastali:**

- **A1 - abitazioni di tipo signorile**
- **A8 - abitazioni in ville**
- **A9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici**

**per le quali si continua ad applicare l'imposta.**

**A tal proposito si evidenzia che nel Regolamento Comunale vigente i fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, NON sono stati assimilati all'abitazione principale e pertanto, per i suddetti immobili, l'imposta va ancora versata.**

**Quali sono gli immobili soggetti all'I.C.I.?** I fabbricati e le aree fabbricabili in quanto i terreni agricoli, essendo il territorio del Comune di Arcisate interamente montano, sono esenti.

**Quando si paga?** L'I.C.I. si paga in due rate. Entro il 16 giugno dell'anno di riferimento si paga un acconto pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei

dodici mesi dell'anno precedente, il saldo entro il 16 dicembre 2011. Si può comunque pagare entro il 16 giugno il totale di quanto dovuto nell'anno.

**Come e dove si paga?** Il pagamento deve essere effettuato da ogni proprietario cumulativamente per tutti gli immobili posseduti e ricadenti nel nostro Comune

Il pagamento viene effettuato attraverso il conto corrente postale n. 72178072 intestato a Comune di Arcisate - Servizio Tesoreria – I.C.I.

A partire dal 1° maggio 2007 è possibile effettuare il pagamento tramite modello F24. I codici tributo per il pagamento possono essere reperiti sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

**Come si calcola l'I.C.I.?** La base di calcolo dell'Ici nel caso di fabbricati si effettua applicando l'aliquota determinata dal Comune per il valore dell'immobile. Il valore si ottiene aumentando la rendita catastale attribuita del 5% e moltiplicando il risultato, per 100 per tutte le unità immobiliari, per 50 se trattasi di fabbricati D e A10, per 34 per fabbricati C1. In caso l'immobile fosse sprovvisto di rendita definitiva il contribuente deve provvedere all'accatastamento dell'immobile tramite sistema "docfa". Il mancato accatastamento fa partire l'apposita procedura da parte dell'Amministrazione comunale circa la messa in atti del fabbricato.

L'Amministrazione potrà richiedere la verifica del classamento od il nuovo accatastamento nel caso in cui i valori attualmente in catasto non siano più coerenti per effetto di variazioni intervenute (c. 334, 335, 336 Legge 311/05).

**Valori delle aree fabbricabili?** Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, il Comune ha deliberato, con decorrenza 2010, i valori di riferimento ai fini del calcolo come meglio precisato nella tabella di seguito riportata:

**VALORI AREE FABBRICABILI DALL' ANNO 2010 AI FINI I.C.I.**

ambito territoriale del P.G.T.			Valore al mq. di riferimento ICI		
Sigla ambito	Descrizione ambito territoriale	Indice	Arcisate	Brenno U.	Velmaio
T1	della città storica	pari all'esistente	0,00	0,00	0,00
T1	della città storica (oggetto di specifica previsione art.33 co.4° PdR)	mc. 2.000,00	210,00	0,00	0,00
T2	della città contemporanea consolidata	1,00 mq/mq (territoriale)	210,00	0,00	0,00
T3	della città contemporanea in trasformazione	0,35 mq/mq (territoriale)	105,00	105,00	82,00
T4	della città verde	0,35 mq/mq (territoriale)	77,00	77,00	54,00
T5	del territorio naturale (boscate-agricole-non sottoposte a trasformazione)	secondo la L.G.T.	0,00	0,00	0,00
AMF1	per attività secondarie e terziarie	1,00 mq/mq (territoriale)	105,00	0,00	0,00
AMF2	per attività secondarie e terziarie in ambito urbano	pari all'esistente	0,00	0,00	0,00
AMF3	per medie e grandi strutture di vendita	0,80 mq/mq (territoriale)	114,00	114,00	0,00
AMF4	per impianti tecnologici	==	0,00	0,00	0,00
AMF 5	per impianti di distribuzione carburanti e autolavaggi	==	0,00	0,00	0,00
AMF6	per servizio alle attività agricole e zootecniche	==	0,00	0,00	0,00

ambito territoriale del P.G.T.			Valore al mq. di riferimento ICI		
Sigla ambito	Descrizione ambito territoriale	Indice	Arcisate	Brenno U.	Velmaio
AMF7	per attività estrattive	==	0,00	0,00	0,00
AMF7 (O)	per attività estrattive	mq. 500,00	0,00	0,00	0,00
AMF8	per attività di movimentazione terra	==	0,00	0,00	0,00
AMF9	per attività ricettive e ristorazione	pari all'esistente con aumento del 30%	0,00	0,00	0,00
AMF10	per attività ricettive e per il tempo libero	pari all'esistente con aumento del 20%	0,00	0,00	0,00
AMF11	per cimiteri e aree di rispetto cimiteriale	==	0,00	0,00	0,00
AT1	area di trasformazione ex s.s. 344 nord (per aree libere)	0,35 mq/mq (equo)	70,00	0,00	0,00
AT2	area di trasformazione ex Lagozza nord (per aree libere)	0,35 mq/mq (equo)	70,00	0,00	0,00
PT1	per aree di perequazione territ.1 (fino a perequazione intervenuta)	0,25	18,00	0,00	0,00
AT4	area di trasformazione Brenno Useria sud	0,01 mq/mq a fini agricoli	0,00	0,00	0,00
AT5	Area di trasformazione Dovese ovest	0,35 mq/mq (equo)	77,00	0,00	0,00
AT6	area di trasformazione Dovese centro	0,35 mq/mq (equo)	77,00	0,00	0,00
AT7	area di trasformazione zona industriale	0,35 mq/mq (equo)	70,00	0,00	0,00
PT2	area di perequazione territ.2 (fino a perequazione intervenuta)	0,25 mq/mq	0,00	18,00	0,00
AT8	area di trasformazione Via Roma	mq. 4.400,00	183,00	0,00	0,00
ambito territoriale del P.G.T.			Coefficiente di abbattimento valore		
Sigla ambito	Descrizione ambito territoriale	Previsione	Arcisate	Brenno U.	Velmaio
SU1	aree ricadenti in stato di urbanizzazione insufficiente	P.A./P.I.I.	40%	40%	40%
SU2	aree ricadenti in stato di urbanizzazione carente	PdC convenzionato/atto d'obbligo	25%	25%	25%
PdS	aree disciplinate dal piano dei servizi	cessione	60%	60%	60%

**Agevolazione e detrazione?** E' possibile richiedere anche la riduzione del 50% dell'imposta, ma solo per particolari immobili in stato di grave degrado; il contribuente per avvalersi di detta riduzione dovrà far eseguire perizia a proprie spese da parte dell'Ufficio tecnico comunale o produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi avanti l'ufficio tributi comunale.

**La dichiarazione I.C.I.?** Non si procede alla presentazione della dichiarazione nel caso di acquisto o cessazione durante l'anno o comunque quando tale evento sia stato segnalato all'Agenzia del Territorio. Rimane l'obbligo di presentazione per gli atti non rilevabili con procedure telematiche e per le riduzioni d'imposta. L'ufficio tributi è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

### **Le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno 2011 ?**

Aliquota ordinaria	7 ‰
Abitazione principale	5 ‰
detrazione per abitazione principale	€ 104,00

## Sezione 3° - La tassa rifiuti solidi urbani

La tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è l'introito tributario che il comune riscuote a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Chi sono i soggetti obbligati al pagamento della tassa?** Tutti coloro che detengono od occupano effettivamente i locali.

**Quali sono le aree non soggette al pagamento della tassa?** Stante che la norma istitutiva della tassa prevede l'assoggettamento di tutte le aree al tributo, vi sono poi delle esclusioni previste. Non sono soggetti alla tassa le aree scoperte e le pertinenze di civile abitazione, le aree di insediamenti produttivi ove si formano esclusivamente rifiuti speciali o tossico nocivi, le centrali termiche od i locali esclusivamente riservati ad impianti tecnologici, i locali con altezza inferiore ad 1,50 mt. , le unità immobiliari prive di mobili o suppellettili e di utenza elettrica, fabbricati danneggiati, inagibili purché tale circostanza sia confermata da apposita documentazione. Si rammenta che nei casi di insediamenti produttivi ove i locali formino in maniera promiscua rifiuti speciali o tossico nocivi e rifiuti urbani od assimilati agli urbani avviati al recupero, le aree non sono escluse dal tributo ma scontano una tariffa minore rispetto alle altre.

**Le tariffe?** E' da precisare che il Comune non può incassare più di quanto ha speso per il servizio e pertanto le tariffe sono formate sulla base delle spese così come previste in bilancio. Le tariffe di riferimento sono applicate alle superfici così come dichiarate dal contribuente in sede di denuncia iniziale.

**Agevolazioni e detrazioni?** Il regolamento comunale prevede delle detrazioni per le seguenti fattispecie :

abitazione con unico occupante come desunto dal foglio di famiglia	30%
agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale	20%
abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, a condizione che si dichiari espressamente di non voler cedere i locali in comodato od in locazione	20%
attività produttive che abbiano sostenuto interventi tecnico organizzativi al fine di un pre-trattamento volumetrico per agevolare il recupero del gestore	10%

**Come si paga?** Il Comune forma per la riscossione del tributo un elenco contenente i nominativi dei contribuenti interessati, le fattispecie impositive, gli importi dovuti e gli addizionali di legge pari al 15%. Tutti i dati vengono riportati su appositi avvisi che dovranno essere pagati con bollettino di c/c postale.

**Gli adempimenti del contribuente?** Il contribuente, quando inizia ad occupare i locali, deve presentare apposita denuncia ove vengono indicati oltre ai propri dati anche i dati catastali dell'immobile, il nome del proprietario, il tipo di utilizzo (proprietario, usufruttuario, locatario, altro), le superfici dell'immobile in base alle categorie di utilizzo, nonché le eventuali agevolazioni e riduzioni. La medesima denuncia dovrà essere presentata in caso di variazioni. Le riduzioni sopra richieste hanno valore dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la denuncia di variazione. Anche nel caso di cessazione il contribuente deve presentare apposita denuncia , il tributo sarà dovuto fino al bimestre solare successivo a quello in cui è pervenuta la denuncia. Si rammenta che la comunicazione antimafia e l'accertamento da parte dei vigili in caso di nuova residenza non sostituiscono assolutamente la denuncia che rimane adempimento a se stante.

**Decorrenza della tassa e termini per la presentazione della denuncia?** Il contribuente è tenuto a presentare al Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza, la denuncia originaria, di variazione o di cessazione della tassa rifiuti. La tassa decorre dalla data di possibile

utilizzo (es.: data di allacciamento all'utenza elettrica; data di residenza; data di collocazione mobili e/o suppellettili).

**Le tariffe e le categorie in vigore per il 2011 sono le seguenti:**

1. Abitazioni civili, box, cantine e ripostigli, servizi e spogliatoi .....€ 1,40/mq
2. Locali ed aree in uso ad associazioni, istituzioni, trasporti pubblici, scuole pubbliche e private..... € 0,54/mq
3. Complessi commerciali all'ingrosso, depositi, aree scoperte ed aree attrezzate, aree attività turistica .....€ 0,90/mq
4. Locali adibiti ad uffici, attività terziarie, studi e circoli .....€ 2,66/mq
- 5.1 Locali adibiti alla produzione da parte di imprese artigianali.....€ 1,92/mq
- 5.2 Locali adibiti alla produzione da parte di imprese industriali .....€ 2,62/mq
- 5.3 Locali adibiti alla produzione che abbiano anche lavorazioni di rifiuti speciali e tossico nocivi .....€ 1,11/mq
6. Locali destinati alla vendita di beni non deperibili ,.....€ 3,69/mq
7. Locali destinati alla vendita di beni deperibili alimentari, ristoranti e bar.....€ 4,76/mq

Le superfici dichiarate saranno verificate con le superfici risultanti dalle schede catastali e, se inferiori all'80% delle stesse, verranno rettificata d'ufficio ai sensi di quanto previsto dal c. 340 della Legge 311/05.

## **Sezione 4° -   tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche**

Il suolo pubblico, le vie, le piazze sono un bene comune a tutti, per l'utilizzo da parte della cittadinanza per l'uso cui sono stabilmente destinati.

Orbene è possibile che alcuni soggetti possano occupare tali aree per particolari esigenze sia di carattere temporaneo che permanente.

Le occupazioni di carattere temporaneo sono tutte quelle che non durano più di 180 giorni nel corso dell'anno e possono configurarsi nell'occupazione in occasione di mercati, fiere, feste o per l'effettuazione di lavori edili.

Il contribuente che rientra in questa fattispecie deve innanzitutto presentare domanda presso l'Ufficio di Polizia Locale che controllerà se l'occupazione sia possibile e conforme alle disposizioni di legge e successivamente prima del rilascio d'apposita autorizzazione dovrà pagare il tributo richiesto.

Il pagamento del tributo avviene applicando la tariffa di € 24,53 annuale al mq per le occupazioni permanenti, e di € 1,55 al mq per ogni giorno d'occupazione temporanea. Per le occupazioni temporanee vi sono poi delle riduzioni in base al tipo ed alla durata.

## **Sezione 5° - Affissioni e pubblicità**

Parimenti alla tassa occupazione di spazi ed aree anche l'affissione e la pubblicità sono soggette ad apposita contribuzione.

I diritti sulle pubbliche affissioni sono dovuti quando il soggetto intenda affiggere negli appositi spazi dei manifesti o locandine; l'imposta di pubblicità è il tributo dovuto per ogni forma di pubblicità che viene svolta sul territorio comunale, la pubblicità può essere sia temporanea come nel caso dell'affissione di manifesti, che permanente come nel caso di pubblicità su cartellonistica stradale.

Il servizio in questione è stato dato dal Comune in gestione alla ditta I.C.A. s.r.l. – Via Parma 81 - 19125 La Spezia Telefono 0187 - 52281 Fax 0187 – 509266 Sede di Varese Telefono / fax 0332 – 281004, che è pertanto il soggetto cui rivolgersi per quanto riguarda la pubblicità.

La società concessionaria del servizio sta effettuando un censimento degli impianti pubblicitari e delle pubblicità in corso al fine di scoprire fenomeni di evasione o elusione.

## **Sezione 6° - Le entrate patrimoniali**

Finora abbiamo visto entrate che riguardano la maggior parte della cittadinanza, ma il Comune riceve altre entrate a fronte di servizi specifici che lo stesso eroga, possiamo citare ad esempio:

- le rette per la frequenza dell'asilo nido
- le rette per la frequenza dei corsi di pre-scuola o dopo scuola
- le quote per il servizio di trasporto alunni
- i buoni pasto delle mense scolastiche
- l'uso della palestra o degli impianti comunali
- le spese cimiteriali
- gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Queste entrate vengono richieste all'atto della domanda od iscrizione inoltrata dal cittadino, hanno tariffe e modalità di riscossione differenziate in base alla specificità del servizio stesso.

## **Sezione 7° - le modalità di pagamento**

Come veniva già accennato nelle sezioni precedenti , il cittadino sarà tenuto al pagamento in base al servizio richiesto od al tributo dovuto.

Per ogni singola tipologia di entrata il Comune segnalerà i tempi, mentre sul fronte delle modalità di pagamento tutte le quote dovute (ad eccezione della tassa rifiuti) saranno pagabili nelle seguenti forme:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;



- d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione; (detta modalità non è valida qualora il versamento sia il presupposto per la concessione o autorizzazione di un atto o la stipula di un contratto)
- e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale

E' possibile a fronte delle somme dovute per entrate non tributarie, per il cittadino che non abbia avuto precedenti morosità su entrate comunali, richiedere la rateizzazione degli importi con l'applicazione degli interessi nella misura legale. La rateizzazione potrà essere concessa per importi superiori a € 500,00.=; per la fascia fino a € 2.000,00.= con una durata massima di 12 mesi; per importi superiori si potrà addivenire al limite massimo di 24 mesi. Il mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista farà cadere il beneficio e l'importo restante sarà dovuto in unica rata.

## **Sezione 8° - I controlli e le sanzioni**

Il servizio di gestione dell'entrata ha tra i propri compiti anche il controllo di quanto dovuto da parte dei cittadini nonché l'attività di accertamento al fine di impedire fenomeni di evasione ed elusione.

L'attività viene svolta con l'ausilio di apposite banche dati reperibili sia all'interno dell'Amministrazione sia presso altre amministrazioni attraverso l'uso di idonee strutture informatiche. Ai fini dell'attività di controllo l'ufficio può richiedere di integrare dati e notizie od effettuare verifiche ed accertamenti sul posto.

Nel corso dell'anno 2011 le attività di controllo che l'ufficio effettuerà riguarderanno gli adempimenti ics dal 2006 nonché completerà i controlli relativi alla tassa rifiuti. Potranno essere avviate delle verifiche presso le unità immobiliari ma dovranno essere precedute da appositi avvisi.

Particolare attenzione sarà data alla verifica del corretto utilizzo dell'esonero per abitazione principale.

Si rammenta che il mancato adempimento alle norme di carattere tributario comporta l'applicazione di apposite sanzioni. Il contribuente potrà sanare la propria posizione con l'istituto del ravvedimento operoso. Per ulteriori ragguagli in merito, il contribuente potrà rivolgersi presso l'ufficio tributi. Qualora sia stato emesso verbale di contestazione per un'infrazione riscontrata il contribuente può pagare nel termine previsto oppure può presentare delle controdeduzioni. Le stesse verranno esaminate e se venisse riscontrato un errore nella formazione dell'atto lo stesso verrebbe annullato. Rimane comunque sempre valido per il contribuente il ricorso alle Commissioni Tributarie.

Nel caso di mancati versamenti l'amministrazione procederà al recupero di quanto dovuto attraverso il Decreto Ingiuntivo previsto dal RD 639/1910.